



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2014

Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge alle Camere è frutto dell'analisi congiunta delle iniziative della Giunta regionale (PLP/4) e consiliare (PLP/10), i suoi contenuti sono ripresi in larga parte dalla PLP 10 che riprende *in toto* la proposta di Legautonomie, fatta propria da tutti i gruppi consiliari per la sua completezza sul tema. Legautonomie è un'associazione di comuni, province, regioni e comunità montane, da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

La IV Commissione, nell'espressione della propria facoltà di istruire proposte al Parlamento con le più idonee soluzioni alle problematiche di tipo locale e nazionale, ha ritenuto di non potere prescindere dal grande lavoro di studio ed analisi in materia di ludopatia svolto da Legautonomie, che deve rappresentare il punto di partenza di una più ampia, concreta ed articolata discussione che, anche grazie al testo che sarà licenziato in Consiglio, porterà il Parlamento italiano a prendere atto del problema «azzardopatia», e quindi, a porre in essere tutte le misure di contrasto più efficaci.

Gioco d'azzardo (caratterizzato dall'aleatorietà della vincita e dal fine di lucro della persona che lo esercita) e gioco d'azzardo patologico o GAP (malattia del cervello cronica e recidivante, conseguenza del gioco d'azzardo persistente che comporta gravi conseguenze fisiche, psicologiche e sociali), «Forma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica ma-

lattia sociale». [Organizzazione mondiale della sanità - DSM IV]): questi, senza finzioni, i termini utilizzati nel presente disegno di legge d'iniziativa regionale, volto alla tutela, cura e prevenzione della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro.

Gioco d'azzardo non significa necessariamente gioco patologico: per alcune persone però il gioco d'azzardo diventa progressivamente un problema. E il fatto che il gioco, a differenza dell'assunzione di sostanze, è un'attività socialmente accettata e percepita come un normale passatempo, provoca una sottostima del reale pericolo che rappresenta nella sua forma patologica. Così, quasi senza che se ne rendano conto, in molte persone il piacere del gioco viene sostituito dalla perdita di controllo del gioco e del senso del limite, da un impulso incontrollabile, da una vera e propria forma di dipendenza che porta i giocatori alla rovina di se stessi e delle proprie famiglie, arrivando a indebitarsi all'inverosimile, a commettere atti illeciti, a ricorrere all'usura, a perdere il posto di lavoro, talvolta a cadere in forme di disperazione tali da vedere nel suicidio l'unica soluzione possibile.

Il gioco d'azzardo patologico rappresenta dunque un problema che coinvolge i vari aspetti della vita di una persona, con ripercussioni pesanti sulla psiche, sull'organismo, sugli affetti, sulle attività sociali e sulla finanza: un problema che è una reale e diffusa malattia sociale. In quanto tale, il gioco d'azzardo patologico coinvolge le comunità di cui gli individui fanno parte, poiché la perdita di risparmi e patrimoni, il ricorso all'usura, i litigi e la rottura di legami fami-

liari, le azioni illegali, i furti e le truffe mettono a repentaglio la coesione, la sicurezza, il senso di appartenenza, la solidarietà.

Ancora oggi mancano in Italia dati e ricerche di tipo epidemiologico su larga scala, ma diversi indicatori segnalano le problematiche crescenti collegate al gioco d'azzardo patologico: l'aumento di richieste di aiuto a servizi pubblici o privati da parte di giocatori o loro familiari, lo sviluppo di forme di auto aiuto, il crescente allarme sociale legato a fatti di cronaca e il crescente fenomeno dell'usura in parte imputabile al gioco. Inoltre, dal momento in cui alcuni servizi per le dipendenze, SerT, si sono resi disponibili a curare i giocatori patologici, le richieste di aiuto sono aumentate in misura considerevole.

È ormai chiaro dunque che il gioco d'azzardo può essere fonte di malattia, disabilità fisica, psichica e sociale, nonché di rischio suicidario; è chiaro inoltre che sono in aumento i giocatori patologici, il malessere personale e quello delle comunità.

Le infiltrazioni mafiose nei luoghi del gioco legale e i costi sociali

Le inchieste di varie procure della Repubblica e delle direzioni distrettuali antimafia in diverse città italiane, oltre alla relazione 2012 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dimostrano come la criminalità organizzata sia presente e infiltrata nel gioco legale: sale bingo usate come lavanderie per il riciclaggio di soldi sporchi, imposizione e noleggio di apparecchi, prestiti usurari ai giocatori indebitati, acquisto di biglietti vincenti, *racket* e manomissione delle *slot machine*, imposizione di noleggio di apparecchi, acquisto di biglietti vincenti, finanziamenti per mezzo di fondi di investimento, *trust*, società anonime. Quello delle *slot*, per la loro diffusione ramificata in tutta Italia, è il terreno più favorevole per le attività ma-

fiose, consentendo un presidio generalizzato del territorio.

Dunque, nei luoghi dove si attiva il gioco d'azzardo, oltre ai costi veri e propri (truffe, mancate tasse, intimidazioni, riciclaggio, eccetera), occorre valutare anche i costi sociali che comporta, a causa delle infiltrazioni mafiose. Infatti, dopo un periodo iniziale di apparente incremento del valore immobiliare, della domanda di servizi e offerta di occupazione locale che possono far presagire un'espansione economica a vantaggio di tutti, in un periodo di media lunghezza si verifica invece un effetto depressivo sull'economia locale, per diverse ragioni: il declino di altre tipologie di economia e servizi, travolti dalla perdita di competitività e dalla mancanza di risorse economiche che vanno tutte in favore del gioco; l'utilizzo delle risorse finanziarie locali per attività parallele al gioco d'azzardo, non di rado illegali; l'incentivo alla criminalità comune e organizzata: usura, truffe, scippi, riciclaggio, intimidazioni e omicidi, reati contro la persona e il patrimonio; la disperazione che si abbatte sulle persone e sulle famiglie quando si rendono conto che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all'inverosimile, si è messo in mano agli usurai, vive sotto minacce continue, è in stato di depressione senza più energie per reagire alla situazione.

Maggiore disponibilità di giochi d'azzardo e aumento dei giocatori patologici

Molte sono le fonti che mettono in relazione l'aumento non solo del numero dei clienti, ma anche del numero dei giocatori problematici o patologici con la maggiore disponibilità e accessibilità di giochi d'azzardo.

Si sta infatti verificando nell'offerta e nel consumo di gioco d'azzardo un'importante trasformazione in termini quantitativi (maggiore numero, aumentata facilità di accesso, sempre maggiore diversificazione) che mette

questo tipo di gioco alla portata di tutti: uomini, donne, giovani, anziani, minorenni, persino bambini.

Significative anche le trasformazioni qualitative: giochi la cui tecnologia combinata di colori, forme e musica con la possibilità di vincita, è in grado di trattenere il giocatore presso la macchina da gioco estraniandolo dal mondo esterno e rendendolo sempre più dipendente dal gioco. I nuovi giochi d'azzardo definiscono quindi un nuovo modo di giocare: solitario, decontestualizzato (ad ogni ora ed in ogni luogo), globalizzato, con regole semplici e universalmente valide, pertanto a bassa soglia di accesso e con evidenti rischi di sconfinamento in forme di gioco problematico e patologico.

All'oggettivo incremento dell'offerta di gioco d'azzardo lecito a bassa soglia di accesso avvenuto negli ultimi dieci anni, si è aggiunta una variabile significativa, adottata per ragioni di mercato e di opportunità: il gioco d'azzardo non è stato proposto con il suo nome, ma è stato travestito da gioco ludico, gioco lecito. In questo modo sono state attenuate le difese naturali dei cittadini, i quali molto probabilmente non vi si sarebbero avvicinati se fosse stato etichettato con il giusto nome. Questa scelta inoltre ha permesso di aggirare tutte le resistenze di legge che indicano come illecita tale attività.

Il gioco d'azzardo problematico investe l'Italia da Nord a Sud, da Est a Ovest

Sono certamente le persone più fragili (chi ha una minore scolarizzazione, chi un lavoro più precario, chi è solo e non più giovane, chi è giovane e solo, chi è immigrato, chi è più indigente, chi vede meno prospettive per il futuro, chi è in difficoltà nel trovare una propria identità) quelle che più vengono irretite dal gioco e rischiano patologie a esso connesse. Ma dati recenti dimostrano come la propensione al gioco aumenta anche dove il reddito disponibile è più alto, investendo in modo abbastanza uni-

forme tutte le regioni italiane. Per alcune regioni del Sud, dove i dati dimostrano una quantità di gioco inferiore (Calabria, Sicilia, Basilicata), occorre interrogarsi sul ruolo del gioco illegale, che potrebbe prevalere su quello legale.

Indagini recenti inoltre dimostrano come anche i bambini e gli adolescenti giochino d'azzardo, con un'inclinazione maggiore di quella degli adulti a sviluppare un rapporto problematico con il gioco, che può radicarsi come elemento strutturale della loro personalità spingendoli a diventare giocatori accaniti e patologici.

La normativa in Italia: necessità di un riordino delle norme vigenti

Dal 1948, quando venne nazionalizzata la schedina del totocalcio, a oggi, il mercato del gioco d'azzardo in Italia ha avuto un *trend* in continua espansione, determinato anche dalle decisioni generate dalle manovre economiche: dai primi anni Novanta del secolo scorso infatti non c'è stato anno in cui il governo non abbia introdotto nuove offerte di gioco pubblico. Senza contare che, con la legalizzazione dei giochi *on line*, ora si può giocare in qualsiasi momento dal proprio *pc* o dal proprio *smartphone*.

Soprattutto a partire dagli ultimi anni, si può affermare senza ombra di dubbio che si è passati dal gioco come fenomeno sociale (e, per alcuni aspetti, sommerso) all'istituzione di una vera e propria industria: 35 milioni di italiani coinvolti e una spesa complessiva che negli ultimi anni ha collocato l'Italia al primo posto in Europa e al terzo nel mondo, tra i paesi che giocano di più.

Così il gioco d'azzardo è diventato un pilastro dell'economia del nostro paese, favorito dal progresso tecnologico, dalla globalizzazione, dalle tendenze sociali, e anche dalla crisi economica ancora in corso che lo rende una delle possibili ancora di salvezza per uscirne.

Tutto ciò però avviene in una frammentazione legislativa tale da ostacolare una normativa corretta del settore, necessaria per tutelare e salvaguardare tutti gli interessi che ruotano intorno al gioco, soprattutto la salute delle persone che rischiano la sindrome del gioco problematico e del gioco patologico.

Infatti, nonostante l'inserimento nei «livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità - G.A.P.» previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la prevenzione, la cura e la riabilitazione per i malati di G.A.P. vengono ostacolate dall'assenza di finanziamenti specifici a esse destinati.

Inoltre, l'infiltrazione mafiosa ormai accertata e i finanziamenti per mezzo di fondi di investimento, *trust* e società anonime, impongono misure volte a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite, il gioco illegale e le infiltrazioni mafiose, ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale e tributaria.

Infine, il dilagare nei territori di sale e punti gioco, con conseguenti danni per le persone e la coesione delle comunità, senza che le autorità locali possano decidere localizzazioni, orari, distanze o protezioni per le persone fragili, richiede interventi normativi specifici volti a dare competenze in merito ai sindaci.

Lo Stato non può apparire come sfruttatore delle debolezze umane insite nel gioco; è necessario attrezzarsi, forse con maggiore determinazione di quanto è stato fatto per il fumo. La necessità di un riordino delle norme in materia di gioco d'azzardo è quindi impellente, e richiama la responsabilità del legislatore sui temi più urgenti.

Il presente disegno di legge d'iniziativa regionale presenta disposizioni per la tutela del diritto degli individui alla salute, come garantita dall'articolo 32 della Costituzione (la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività), tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi pubblici, che prevede: la tutela delle persone fragili e dei minorenni, norme stringenti sulla pubblicità e sulle caratteristiche dei giochi, la cura per le persone malate e le fonti di finanziamento per la cura e la prevenzione; l'armonizzazione fiscale, la ridefinizione delle autorità per il rilascio delle autorizzazioni, il contrasto al gioco illegale, alle infiltrazioni mafiose, all'evasione fiscale e tributaria, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici, la limitazione dei luoghi di gioco, sanzioni più efficaci.

Il percorso seguito per arrivare al presente disegno di legge al Parlamento e i suoi contenuti

Sin dall'approvazione della legge regionale della Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8, in materia di norme di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico, il legislatore regionale si è reso conto che, senza una parallela azione sul fronte delle norme nazionali, la disciplina appena varata rischiava di rimanere incompleta: si giunse quindi ad un'iniziativa della giunta regionale (PLP 4) seguita da un'iniziativa consiliare (PLP 10) che ricalcava un'analoga proposta di legge al Parlamento presentata di recente da Legautonomie.

Nel corso dell'istruttoria nella IV Commissione, condotta anche attraverso un gruppo di lavoro, le due PLP 4 e 10 sono state abbinate, facendo confluire in un unico testo le diverse previsioni. Nel gruppo di lavoro, oltre ad una semplificazione delle norme (ad esempio un unico articolo, che tratta di finalità ed oggetto), si è proceduto

anche ad una migliore identificazione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico (GAP) (articolo 6) e ad una specifica previsione di armonizzazione fiscale, che fissa ad una soglia non inferiore al 27 per cento il prelievo fiscale nei confronti dei concessionari (articolo 7).

La finalità del presente disegno di legge alle Camere, è dettare disposizioni in materia di giochi d'azzardo, anche al fine della tutela della salute degli individui, con riferimento ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) (articolo 1). L'articolo 2 stabilisce misure a tutela dei soggetti vulnerabili, mentre l'articolo 3 introduce misure di contrasto al gioco dei minori, anche attraverso modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. L'articolo 4 detta una disciplina più stringente di quella vigente in materia di pubblicità, vietando ad esempio in modo esplicito le pubblicità sui giochi d'azzardo in fasce orarie protette. L'articolo 5 prevede che il gioco d'azzardo patologico sia inserito nei livelli essenziali d'assistenza, riconoscendo un sostegno psicologico anche ai familiari di soggetti affetti da GAP. A differenza di quanto accade ora, l'articolo 8 individua nel sindaco, previo parere del que-

store, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni delle sale da gioco. L'articolo 9 definisce in modo nuovo la composizione dell'Osservatorio sui rischi da dipendenza da gioco, mentre l'articolo 10 definisce le competenze dell'Agenzia delle dogane e monopoli. Gli articoli 11 e 12 dettano norme per il contrasto al gioco illegale, irregolare e alle infiltrazioni criminali; l'articolo 13 pone obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 14 prevede azioni contro l'evasione fiscale e tributaria e l'articolo 15 istituisce il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici. L'articolo 16, nello stabilire nuove disposizioni per le sale da gioco, prevede espressamente che ogni rinnovo o stipula di contratto di gestione per apparecchi per il gioco d'azzardo, successivi all'entrata in vigore della legge, siano consentite esclusivamente in sale da gioco. L'articolo 17 definisce le caratteristiche dei giochi e l'articolo 18 pone il divieto d'utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco. L'articolo 19 sanziona, tra l'altro, l'apertura o la gestione di una casa da gioco senza le prescritte autorizzazioni; infine l'articolo 20 prevede che con successivo decreto siano definite le diverse tipologie di gioco d'azzardo.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 (*Finalità ed oggetto*) ha carattere introduttivo ai successivi articoli ed è privo di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato.

L'articolo 2 (*Misure a tutela dei soggetti vulnerabili*) contiene misure a carico dei gestori di sale gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di gioco d'azzardo, ed è priva di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato.

L'articolo 3 (*Misure di contrasto al gioco dei minori*) prevede l'emanazione di atti applicativi e linee guida in carico a Ministeri diversi, ed è priva di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato.

L'articolo 4 (*Norme sulla pubblicità*) regola le forme di pubblicità e prevede sanzioni amministrative irrogate dalla Agenzia delle dogane. È privo di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, darà luogo ad una entrata, oggi non prevedibile, di introito delle sanzioni comminate.

L'articolo 5 (*Prevenzione e cura per i soggetti affetti da patologie correlate a G.A.P.*) prevede l'inserimento del gioco d'azzardo patologico GAP all'interno dei livelli essenziali di assistenza. La norma ha una conseguenza finanziaria a carico del bilancio dello Stato, e prevede la copertura dei costi attraverso l'istituzione del fondo di cui all'articolo 6 della legge.

L'articolo 6 (*Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico GAP*) prevede l'istituzione di uno specifico fondo, destinato a finanziare le iniziative descritte all'articolo 5. Il Fondo viene alimentato attraverso un incremento del prelievo fiscale a carico di tutte le forme di gioco pari al 5 per cento. L'importo complessivo del prelievo fiscale sui giochi è pari a 8 miliardi di euro (Corte dei conti, rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica). L'incremento pari al 5 per cento lineare sul prelievo fiscale a carico di tutte le forme di gioco (peraltro tassate in misura estremamente variabile) assicura una dotazione presunta a favore del Fondo pari a 400 milioni di euro all'anno, considerati adeguati per affrontare le politiche statali e regionali finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico. La norma prevede il riparto del Fondo per l'80 per cento a favore delle regioni, e per il 20 per cento a favore dei ministeri competenti. Il combinato disposto dell'articolo 5 e dell'articolo 6 della legge prevede pertanto un incremento di spesa, a carico del bilancio dello Stato, per un importo di 400 milioni di euro all'anno, finanziato attraverso un inasprimento fiscale di pari importo.

L'articolo 7 (*Armonizzazione fiscale*) prevede la previsione di un prelievo fiscale, nei confronti dei concessionari, non inferiore al 27 per cento del monte complessivo delle entrate. Le entrate del bilancio dello Stato, sotto forma di entrate del fisco, sono sostanzialmente stabili negli

ultimi dieci anni, a fronte di un fatturato complessivo di queste attività che si è quasi quadruplicato dal 2004 ad oggi. La percentuale di entrata del fisco, a fronte del totale fatturato dal sistema gioco italiano, è oggi inferiore al 10 per cento. La norma ha un effetto finanziario sul bilancio dello Stato, positivo, indotto dalla previsione di una quota minima di prelievo fiscale pari al 27 per cento.

L'articolo 8 (*Autorità competenti all'autorizzazione per l'esercizio del gioco d'azzardo*) modifica le competenze autorizzative, ed è privo di effetto finanziario sul bilancio dello Stato.

L'articolo 9 (*Composizione dell'Osservatorio sui rischi di dipendenza da gioco*) prevede esplicitamente che il previsto Osservatorio venga istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma è pertanto priva di effetto finanziario sul bilancio dello Stato.

L'articolo 10 (*Competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*) precisa le competenze della medesima Agenzia. La norma è priva di conseguenze per il bilancio dello Stato.

L'articolo 11 (*Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali*) prevede criteri restrittivi nei riguardi dei soggetti intenzionati a partecipare a bandi o gare per il rilascio di concessioni. La norma è priva di conseguenze per il bilancio dello Stato.

L'articolo 12 (*Contrasto al gioco illegale ed irregolare*) prevede limitazioni all'attività di raccolta gioco. La norma è priva di conseguenze per il bilancio dello Stato.

L'articolo 13 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) prevede norme dedicate a questo scopo a carico degli operatori, ed introduce una sanzione amministrativa in caso di inosservanza. È privo di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, darà luogo ad una entrata, oggi non prevedibile, di introito delle sanzioni comminate.

L'articolo 14 (*Azioni contro l'evasione fiscale e tributaria*) prevede limiti di accesso alle gare per le concessioni da parte di soggetti con particolari requisiti. La norma è priva di conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

L'articolo 15 (*Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici*) prevede norme obbligatorie a carico degli operatori ed introduce specifiche sanzioni amministrative per i trasgressori. È privo di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, darà luogo ad una entrata, oggi non prevedibile, di introito delle sanzioni comminate.

L'articolo 16 (*Nuove disposizioni per le sale da gioco*) introduce limitazioni alle nuove concessioni delle sale da gioco, introduce l'obbligo alla frequenza da parte degli operatori e del personale operante nelle sale gioco di frequentare appositi corsi di formazione predisposti dalle aziende sanitarie locali, ed introduce limitazioni negli orari di esercizio delle apparecchiature telematiche. La norma ha un effetto di spesa sul bilancio dello Stato, ed è oggetto di copertura attraverso la dotazione del fondo prevista dall'articolo 6.

L'articolo 17 (*Caratteristiche dei giochi*) riguarda le caratteristiche estetico-funzionali dei vari tipi di gioco, ed è priva di conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

L'articolo 18 (*Divieto di utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco*) introduce il divieto a carico degli esercenti di mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento con carte di debito, ed introduce una specifica sanzione amministrativa. La norma è priva di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, darà luogo ad una entrata, oggi non prevedibile, di introito delle sanzioni comminate.

L'articolo 19 (*Sanzioni*) precisa le sanzioni penali ed amministrative per l'inosservanza ai contenuti della legge. La norma è priva di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, darà luogo ad una entrata, oggi non prevedibile, di introito delle sanzioni comminate.

L'articolo 20 (*Disposizioni finali*) rimanda a successive disposizioni applicative. La norma è priva di conseguenze per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di giochi d'azzardo, anche al fine della tutela della salute degli individui, con riferimento ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP).

2. In particolare, la legge interviene per:

a) tutelare i soggetti vulnerabili e prevenire e curare i soggetti affetti da GAP;

b) incentivare attività culturali e formative, di ricerca e monitoraggio del GAP, anche mediante l'istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale;

c) prevenire le conseguenze nocive del gioco d'azzardo e garantire una sua gestione sicura e trasparente, anche attraverso la limitazione del gioco in area dedicata;

d) contrastare il gioco d'azzardo non autorizzato e clandestino, la criminalità e il riciclaggio di denaro, anche mediante l'istituzione di registri delle scommesse e dei concorsi pronostici;

e) prevedere specifiche competenze e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del gioco d'azzardo.

Art. 2.

(Misure a tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, commi 4-*bis* e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi

d'azzardo autorizzati, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi collegati al gioco d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP. A tale scopo, i gestori sono tenuti a consentire l'accesso ai luoghi, di cui al presente articolo, agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità.

Art. 3.

(Misure di contrasto al gioco dei minori – modifiche al decreto-legge n. 158 del 2012 e al decreto-legge n. 98 del 2011)

1. Al primo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, le parole: «interne alle sale bingo» sono soppresse.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento ai video terminali autorizzati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per l'introduzione obbligatoria, entro i sei mesi successivi, di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, quali ad esempio sistemi automatici di rilevamento dell'età anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. Sono considerati idonei i si-

stemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un documento con le linee guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione del gioco d'azzardo patologico nelle scuole dell'obbligo e secondarie di secondo grado.

4. Al comma 21 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dal sindaco del comune competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni anche non continuative, del presente comma, è disposta dal sindaco del comune competente per territorio la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa».

Art. 4.

(Norme sulla pubblicità)

1. Fermo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, la

comunicazione commerciale relativa ai giochi d'azzardo non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, negare che il gioco possa comportare dei rischi, presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; indurre a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresentarli intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; rappresentare l'astensione dal gioco d'azzardo come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

2. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni e devono evitare messaggi emozionali che stimolino l'uso di tabacco o alcol.

3. Sono vietate le pubblicità sui giochi d'azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici, ed esposte o affisse o diffuse a meno di cinquecento metri da luoghi sensibili frequentati dai minori tra i quali, ad esempio, istituti scolastici, oratori, centri giovanili, palestre e centri sportivi. Sono vietati i *banner* su applicazioni o siti *online* che promuovono il gioco d'azzardo, salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore età.

4. Nei confronti del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del

mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro per la violazione di quanto previsto ai commi 2 e 3; nei confronti del concessionario viene applicata la sanzione di 50.000 euro.

5. Per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.

6. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni, è competente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7. L'Osservatorio di cui all'articolo 9 della presente legge e gli agenti di polizia locale segnalano le violazioni delle norme in materia di pubblicità previste dal presente articolo.

Art. 5.

(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da patologie correlate a GAP)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco d'azzardo patologico è inserito all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al pari delle altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione è affidato ai servizi territoriali per le dipendenze.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura un sostegno psicologico ai familiari dei soggetti affetti da patologie correlate a GAP durante il periodo di cura.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida

a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei servizi territoriali per le dipendenze, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, per l'acquisizione delle necessarie competenze in materia di GAP.

4. Gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, vengono reperiti attraverso l'istituzione del Fondo nazionale di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico - GAP)

1. È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico - GAP, in favore delle persone affette da patologie correlate a GAP e delle rispettive famiglie.

2. Il Fondo viene annualmente alimentato attraverso un incremento del prelievo fiscale a carico di tutte le forme di gioco pari al 5 per cento. Parte di detto Fondo integra il fondo antiusura ai fini del pagamento dei debiti da GAP.

3. Le dotazioni annuali del Fondo vengono ripartite per l'80 per cento a favore delle regioni, in funzione della popolazione residente e, per il 20 per cento, a favore dei Ministeri competenti, per l'attuazione delle rispettive politiche finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta le conseguenti norme di attuazione.

Art. 7.

(Armonizzazione fiscale – Modifica all’articolo 14 della legge n. 23 del 2014)

1. Alla legge 11 marzo 2014, n. 23, dopo la lettera *a*) del comma 2 dell’articolo 14 è inserita la seguente:

«*a-bis*) previsione di un prelievo fiscale nei confronti dei concessionari non inferiore al 27 per cento del monte complessivo delle entrate con riferimento a ogni tipologia di gioco;».

Art. 8.

(Autorità competenti all’autorizzazione per l’esercizio del gioco d’azzardo e relative limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela)

1. L’autorizzazione per l’apertura di sale da gioco di cui all’articolo 16 e per l’installazione di videoterminali spetta al sindaco del comune competente per territorio, previo parere del questore, per quanto di sua competenza.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 10, del citato decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, le autorizzazioni di cui al presente articolo devono rispettare le norme di pianificazione territoriale degli enti locali e tutelare le condizioni di sicurezza urbana, mediante l’individuazione di orari di esercizio e la localizzazione delle attività di giochi. Le autorizzazioni devono inoltre rispettare distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-as-

sistenziale o strutture ricettive per categorie protette.

3. L'autorizzazione è concessa per dieci anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 9.

(Composizione dell'Osservatorio sui rischi di dipendenza da gioco - Modifica all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012)

1. All'articolo 7 del citato decreto-legge n. 158 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, il quarto periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche rappresentanti dei servizi territoriali per le dipendenze individuati dalle regioni, esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave».

2. L'Osservatorio ha il compito in particolare di:

a) monitorare le dipendenze da GAP, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle famiglie;

b) redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nel quale possono

essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale;

c) promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare;

d) monitorare i contenuti della pubblicità ai fini di individuare forme di pubblicità non legale oppure ingannevole, anche *online*;

e) segnalare i casi in cui non vengono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, sia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni previste al medesimo articolo 4.

Art. 10.

(Competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

a) dà attuazione alle direttive sul gioco d'azzardo provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) verifica l'attuazione delle disposizioni tecniche emanate dal Ministero in merito ai sistemi di gioco, nonché agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, valutando anche la conformità e l'omologazione;

c) svolge una verifica costante dell'operato dei concessionari e realizza un'azione mirata di contrasto al gioco illegale e alle infiltrazioni criminali mafiose, alla opacità dei flussi finanziari nella raccolta delle somme derivanti da giochi d'azzardo e scommesse, all'evasione fiscale e tributaria, alla non corretta istituzione e al non corretto mantenimento dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

Art. 11.

(Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto, titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero direttore generale o soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o l'amministratore, anche di fatto, di società in qualunque forma costituita, condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-*quater*, 320, 321, 322, 416-*bis*, 629, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica pure al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero

imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti.

2. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero la condizione di imputato, sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado.

3. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai *trust* e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.

4. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante o titolare effettivo.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i *trust* si comunica il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di

investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti, persona fisica o titolare effettivo, che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio.

Art. 12.

(Contrasto al gioco illegale e irregolare)

1. È vietata l'attività, anche non prevalente, di raccolta di gioco attraverso l'utilizzo di centri di trasmissione dati (CTD) con operatori esteri privi di concessione governativa.

2. Il gioco del *poker* con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all'interno dei circoli privati.

3. È vietato installare gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presso i circoli privati.

4. L'esercizio dell'attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

Art. 13.

(Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse

messe di qualsiasi genere, ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si applicano anche agli operatori che svolgono le attività relative all'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente articolo, procedono alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di *fiches* o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 1.000 euro. I dati e le informazioni sono acquisite e conservate, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo

svolgimento della propria attività. I dati e le informazioni sono riferite:

- a) agli estremi del documento identificativo;
- b) alla data dell'operazione;
- c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- d) al numero delle banconote di taglio elevato, da 200 e 500 euro.

5. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma 4 procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi importi superiori a 500 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:

- a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi *on-line*;
- b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- d) all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco *on-line*, pone in essere le suddette operazioni.

Art. 14.

(Azioni contro l'evasione fiscale e tributaria)

1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, non

possono concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.

2. Non possono partecipare a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, le società fiduciarie, i fondi di investimento, i *trust* e le società con caratteristiche intrinseche di opacità, quali ad esempio le società anonime, domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o che pagano dividendi a tali società.

Art. 15.

(Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici)

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse *on-line*, deve annotare in un apposito registro informatico, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, in modalità elettronica, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli

effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1.

3. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a 70.000 euro.

4. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 50 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro informatico le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dagli articoli 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. L'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente.

Art. 16.

(Nuove disposizioni per le sale da gioco)

1. Il rinnovo o la stipula di nuovi contratti di gestione di apparecchi per il gioco d'az-

zardo, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, è consentita esclusivamente nelle sale da gioco. Con provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle sale da gioco.

2. Nei punti di vendita diversi da quelli con attività di gioco esclusiva o nei punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva, come individuati dalle vigenti disposizioni, i contratti di gestione di apparecchi per il gioco d'azzardo proseguono fino alla loro naturale scadenza e non è consentito il rinnovo.

3. Le sale da gioco non possono essere di proprietà o controllate, anche solo indirettamente, dai concessionari.

4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle aziende sanitarie locali sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre un *test* di verifica, predisposto dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i *depliant* informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza. Con provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce la disciplina sui corsi di formazione.

5. Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori non possono essere installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

6. Il limite orario della connessione telematica per gli apparecchi per il gioco di Stato è fissato alle ore due per i giorni feriali e la domenica, e alle ore tre per le giornate di venerdì e sabato. Dopo questi orari viene interdetta la possibilità telematica di utilizzo delle apparecchiature, fatto salvo lo svolgimento di altri tipi di attività.

Art. 17.

(Caratteristiche dei giochi)

1. Fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico-funzionali dei vari tipi di gioco, ai fini della prevenzione da GAP non è consentito utilizzare colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la continuazione del gioco oltre la realistica volontà del giocatore.

Art. 18.

(Divieto d'utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco)

1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 2 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate mediante carte di debito.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.

Art. 19.

(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 50.000 euro chiunque:

1) intenzionalmente apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni;

2) ottiene in modo fraudolento una concessione o un'autorizzazione in assenza dei requisiti di legge;

b) con la multa fino a 25.000 euro chiunque:

1) organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie;

2) fornisce indicazioni false in una procedura di concessione o di autorizzazione o in altra maniera influisce illegalmente sulla procedura stessa;

3) installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione;

4) modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo che sono stati oggetto di un esame, di una valutazione della conformità o di un'omologazione e li installa allo scopo di gestirli;

5) omette di comunicare informazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. Con successivo provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce per le diverse tipologie di gioco d'azzardo, la durata minima di ogni partita, il costo e il valore massimo di ciascuna vincita.